



REPUBBLICA ITALIANA
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI MELDOLA
Viale della Repubblica, 47 – 47014 MELDOLA (FC)
Tel. 0543/496420-495177 – Fax 0543/490305 –
e-mail: foic81100c@istruzione.it - foic81100c@pec.istruzione.it
Sito web www.icsmeldola.edu.it

Circ. 89 Prot. /1.1.h/2991

Meldola, 20/01/2022

- Ai genitori della Scuola Secondaria

OGGETTO: divieto di trasmissione alla scuola greenpass

Si ricorda alle famiglie che in presenza di due casi di positività all'interno della medesima classe, la possibilità per gli alunni di frequentare in presenza avviene solo qualora gli stessi risultino in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022, ovvero *“con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si applica l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni”*.

Per quanto sopra alla luce della nuova normativa, per il caso in esame, corre l'obbligo di precisare che:

- i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato;
- l'istituzione scolastica è pertanto abilitata a prendere conoscenza dei dati forniti dagli alunni.

I soggetti appositamente delegati dal Dirigente verificheranno i requisiti previsti dalla norma per la frequenza in presenza degli alunni della classe in questione. Tale verifica potrà essere effettuata, in modalità digitale o cartacea, **prendendo visione** del Green Pass e/o di altra idonea certificazione, in cui sia riportata la data dell'ultima somministrazione del vaccino o dell'avvenuta guarigione entro i 120 giorni indicati dalla norma citata.

La verifica dovrà essere effettuata quotidianamente, per i dieci giorni successivi alla presa di conoscenza dei due casi di positività nella classe di appartenenza.

Le modalità di verifica stabilite dalla circolare del M.I. n. 14 del 10 gennaio 2022, prevedono come scritto sopra, la **verifica quotidiana per 10 giorni**; la ragione del controllo quotidiano risiede nel fatto che questi dati non possono essere in alcun modo trattenuti dalla scuola.

Per quanto sopra chiediamo a tutti i genitori degli alunni che dovessero dimostrare il regime di autosorveglianza, di non trasmettere i relativi documenti a scuola, ma di presentare la versione digitale o cartacea di idonea certificazione che riporti la data dell'ultima somministrazione del vaccino o dell'ultima somministrazione del vaccino o dell'avvenuta guarigione entro i 120 giorni indicati dalla norma citata.


IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Benedetta Zaccarelli